

Sent. 2864/07
Rep. 7112/07



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Marco Manunta - Presidente
Dott. Maria Luisa Padova - Giudice rel. Est.
Dott. Valter Colombo - Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 16941/01 R.G., avente ad oggetto un'impugnazione di testamento discussa all'udienza collegiale del 05.06.2007 promossa da

[REDACTED]

entrambi con l'avv. C. Roda

- ATTORI -

CONTRO

[REDACTED]

Entrambe con l'avv. G. Sacchettino

- CONVENUTE -

CONCLUSIONI: Per entrambe le parti: come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 01.12.06.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri [redacted] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le sigg.re [redacted] e [redacted] chiedendo l'accertamento e declaratoria di nullità del testamento olografo del 4.12.2000 della sig.ra [redacted] per incapacità di intendere e di volere di quest'ultima al momento della redazione del testamento; con conseguente accertamento della consistenza dell'asse relitto e divisione dello stesso in parti uguali tra tutte le parti in causa. Si costituivano in giudizio le convenute contestando la fondatezza delle domande svolte ex adverso, di cui chiedevano il rigetto. Veniva disposta ed espletata CTU medico legale sulla capacità d'intendere e di volere della de cuius e veniva altresì svolta attività istruttoria mediante l'assunzione di testi. All'esito la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra [redacted] è deceduta il 12.12.2000 in Monza e risulta avere disposto delle sue sostanze con atto di ultima volontà contenuto nella scheda olografa datata 04.12.2000. In essa si legge testualmente: *“ Io sottoscritta [redacted], nelle mie piene facoltà mentali, nomino eredi universali le mie cugine [redacted] [redacted] In fede [redacted] [redacted]”*

Sia gli attori [redacted] che le convenute [redacted] sono parenti di pari grado della de cuius in quanto cugini di primo grado della stessa.

Il presente giudizio – come evidenziato in premessa – è stato promosso dai sigg.ri [redacted] poichè essi non contestano l'olografia della scheda testamentaria, ma sostengono che la loro cugina, al momento in cui l'ha redatta, non era in grado di intendere e di volere.

A questo proposito occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale uniforme della Corte di Cassazione che si è venuto affermando sul punto, segnalando le ultime pronunce in materia (cfr. Cass. 5 novembre 1987 n.8169; Cass. 24 ottobre 1998 n.10571; Cass. 18 aprile 2005 n.8079): *“In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria*

o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; e, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo”.

La Cassazione dunque non solo ha dato una puntuale e rigorosa definizione di quale debba intendersi lo stato di incapacità di intendere e volere del disponente perché si possa ritenere che le sue disposizioni di ultima volontà siano annullabili, ma ha anche individuato la portata dell'onere della prova che è chiamato ad assolvere il soggetto che impugna il testamento.

Ancora si è affermato da parte del Supremo Collegio *“L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art.591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, nel momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione”* (Cass. 30.01.2003 n.1444).

Orbene, gli attori non hanno fornito in giudizio alcuna prova (né peraltro erano in grado di poterlo fare) che la propria cugina fosse stata interdetta ovvero che nei suoi confronti fosse stato promosso procedimento di interdizione, né ancora che si trovasse – al momento della *testamenti factio* - in una condizione di infermità psichica tale da privarla totalmente delle facoltà intellettive e volitive.

Gli attori fondano la propria tesi di incapacità della de cuius esclusivamente sulle cartelle cliniche riguardanti il ricovero della testatrice presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, nel periodo 6.11.2000/12.12.2000. Le risultanze che ne emergono trovano un limite insormontabile in quello che in esse viene descritto dai sanitari (diagnosi di ricovero, terapie eseguite, ecc.....). Esse forniscono forse un'idea del carico di sofferenze fisiche che ha accompagnato XXXXXXXXXX

██████ negli ultimi giorni della sua esistenza, ma nulla dicono in relazione alla di lei pretesa infermità mentale.

Sostengono gli attori che l'incapacità a testare della de cuius era in realtà un'incapacità indotta quale riflesso diretto ed immediato dei medicinali che le venivano somministrati per il contenimento della malattia e per la terapia del dolore.

Ritiene però questo giudice che la pur analitica disamina compiuta sul punto dagli attori non fornisca quella necessaria, rigorosa prova di cui la parte è onerata. Si legge infatti nella perizia di parte e nei passi salienti di essa, riportati in comparsa conclusionale, che i farmaci somministrati – per la tipologia delle componenti e i quantitativi somministrati – determinavano nella paziente uno *“stato di scarsa lucidità”, “non completo orientamento spazio-temporale”, “disturbi della coscienza e del comportamento”*. In particolare il CTP di parte attrice, prof. Giorgio Bratina sottolinea come la terapia antibiotica (alla quale la ██████ è stata costantemente sottoposta durante il ricovero ospedaliero) *“annovera tra i suoi effetti collaterali astenia, tempi di reazione ritardati e confusione”*; mentre lo stato di ipossia grave (desumibile dai valori rilevati in cartella clinica) *“produce gravi conseguenze a carico del sistema nervoso centrale soprattutto nei centri corticali”* dando luogo a *“sonnolenza, obnubilamento del sensorio, cefalea ed alterazioni cerebrali permanenti”* e dunque *“una riduzione del livello di coscienza”*. Ancora il prof. Bratina pone l'attenzione sulla somministrazione di farmaci morfino-simili (quale risulta documentata in cartella clinica), sottolineando come *“tra gli effetti della morfina e degli oppiacei in genere si elencano sempre importanti alterazioni della sfera emotiva, cognitiva, odeativa, volitiva, euforia, effetti psicotomimetrici disforici (stati di disorientamento e/o depersonalizzazione)”*. Alla luce di tali osservazioni parte attrice si chiede *“come sia possibile ritenere che una signora anziana, malata terminale per una grave forma tumorale alle ovaie tramutatasi in metastasi, costretta in ospedale per settimane, sottoposta a terapie invasive (paracentesi addominale), necessitante continue trasfusioni di sangue ed emoderivati, curata con dosi di oppiacei, possa liberamente determinarsi nella decisione – a distanza di pochi giorni dal decesso – di beneficiare solo alcuni dei successibili in luogo di altri”*.

Ciò detto, però, gli effetti descritti dagli attori non trovano alcun oggettivo riscontro nella cartella clinica dove, con cadenza giornaliera,

vengono riferite in maniera analitica le condizioni della paziente. Nella cartella clinica si legge che la stessa appare *vigile, collaborante, discretamente orientata nel tempo e nello spazio*. Solo in data 1.12.2000 viene annotato *“Questa notte episodio confusionale”* ma poi si legge subito dopo *“Stamane paziente tranquilla, rallentata ma ben orientata”*. Viene dunque riferito solo un episodio confusionale, peraltro rapidamente superato. Altrimenti la paziente viene descritta come in condizioni soggettive mediamente discrete – compatibilmente con la situazione di malattia in atto -, presente e collaborante.

Pur di fronte alle puntuali risultanze sin qui descritte e ricavate dalla cartella clinica – che contiene un diario analitico della situazione sia a livello soggettivo della paziente che a livello terapeutico circa gli interventi praticati alla degente – si legge in comparsa conclusionale di parte attrice (pag.6) *“In sostanza, tranne che il giorno 25/11 ed il giorno 6/12 dove si parla di paziente lucida, negli altri giorni le condizioni osservate evocano due episodi confusionali e situazioni descritte come: paziente tranquilla, rallentata; pz lucida e collaborante, anche se non perfettamente orientata nello spazio-tempo; soggettivamente benino; soggettivamente meglio; soggettivamente abbastanza bene, soggettivamente un po' meglio....significa che in tutto il suo ricovero la paziente non è stata mai in condizioni psico-fisiche buone salvo due giorni, che comunque non corrispondono ai giorni 3,4,5 dicembre indicati nel quesito. Il fatto di specificare che in quel determinato giorno la paziente era lucida, significa appunto che negli altri giorni non lo era”*.

Si tratta indubbiamente di una tesi decisamente suggestiva, contraria alla logica oltre che smentita documentalmente proprio dalle analitiche rilevazioni contenute nella cartella clinica.

Peraltro se pure si volesse condividere la tesi di parte attrice e dare credito a quanto dal suo CTP sostenuto circa gli effetti delle terapie praticate alla [REDACTED] (e di cui sopra si è fatto cenno), ugualmente le condizioni della paziente non sarebbero comunque state tali da determinarne l'incapacità nell'accezione sopra enunciata.

Se anche si volesse ipotizzare che i farmaci abbiano potuto produrre sulla paziente gli effetti descritti dagli attori nei propri atti di parte, ugualmente non si potrebbe ritenere provato che al momento della redazione del testamento la de cuius fosse assolutamente priva della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. Infatti gli attori ipotizzano situazioni di agitazione, astenia, disorientamento, sonnolenza, obnubilamento del sensorio, riduzione del livello di coscienza, alterazioni della sfera emotiva, cognitiva, ideativa. Non v'è dubbio che l'alterazione di una facoltà mentale è condizione ben diversa dalla sua elisione e nulla ha a che fare con quella condizione soggettiva – così chiaramente descritta dalle massime della Cassazione sopra riportate – che sola legittima l'invalidazione dell'atto di ultima volontà.

Quale mero completamento dei rilievi sin qui svolti vale la pena richiamare anche le considerazioni e conclusioni rassegnate dal CTU, che appaiono del tutto convergenti.

La consulenza è stata svolta nel rispetto del contraddittorio, atteso che la presenza dei CTP risulta essere stata assicurata ed ai CTP assegnati i termini per il deposito dei rispettivi elaborati. Non rileva invece – al fine di inficiare le operazioni peritali - la circostanza che i CTP non siano stati nuovamente convocati per ulteriormente discutere, poiché il mancato espletamento di tale incombenza non costituisce violazione del contraddittorio né è incombenza necessaria all'esaurimento dell'incarico.

Sempre con riferimento alla sostenuta (da parte attrice) incapacità della de cuius al momento della redazione del testamento, d'altro canto, la circostanza che la sig.ra [REDACTED] abbia di fatto favorito solo due dei suoi quattro cugini denota soltanto e ragionevolmente che la testatrice può avere così inteso dare riconoscimento alla presenza che loro le avevano assicurato durante il periodo più difficile della sua esistenza. In ogni caso anche l'ipotetico favoritismo fine a sé stesso, magari anche eventualmente influenzato e/o sollecitato in qualche modo dai diretti interessati (gli odierni convenuti) sarebbero di per sé inidonei a fondare l'annullamento del testamento per i motivi dedotti dagli attori.

Ne consegue il rigetto delle domande svolte dai [REDACTED] che vanno condannati in solido a rimborsare ai convenuti le spese di lite. Esse vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Le spese di CTU come già liquidate vanno poste definitivamente a carico degli attori, in via tra loro solidale.

p. q. m.

Il Collegio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande svolte dagli attori e per l'effetto li condanna a rimborsare – in via tra loro solidale – ai convenuti le spese di lite, liquidate - unitariamente per entrambi in base all'unica nota spese – in € 725,13= per spese, € 7.275,00= per diritti ed € 22.500,00= per onorari, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge;
 - 2) pone definitivamente a carico solidale degli attori le spese di CTU come già liquidate;
 - 3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Milano la cancellazione – a spese degli attori e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità - della trascrizione della citazione 06.03.2001 effettuata sull'unità immobiliare sita in Comune di Milano, via Plinio n.64, - Cod. C1AA, Catasto U, sez.VE, fg. 7, part.15114, sub.8, nat. A2, vani 7,5;
 - 4) ordina al Conservatore dei RR.II. di San remo la cancellazione della trascrizione – a spese degli attori e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità – della trascrizione della citazione 06.03.2001 sull'unità immobiliare sita in Comune di Bordighera, via San Bernardo n.5, Cat. U, sez.BOR, fg.6, part.844, sub.15, Nat.A2, vani4, int.6/B, P.II; box in Bordighera, via San Bernardo n.5, Cat. U, Sez. BOR, fg.6, part.842, sub.6, Nat. C6, int. 6/A, P. terra.
- Così deciso nella camera di consiglio il 05.06.2007.

Il Giudice rel. Est.

U. L. Padova

Il Presidente

[Signature]

